

COMUNE DI CAMPOBASSO

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti per l'affidamento *in house*
a S.E.A. Servizi e Ambiente s.p.a.,
con sede in Campobasso alla piazza Molise nn. 25-27,
del *Servizio di gestione della sosta a pagamento nel territorio della Città di Campobasso*
(art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con legge n. 221 del 2012)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento: Servizio di gestione della sosta a pagamento nel territorio della Città di Campobasso.

Ente affidante: Comune di Campobasso.

Tipo di affidamento: Concessione.

Modalità di affidamento: Affidamento diretto in house providing.

Durata del contratto: scadenza al 31 dicembre 2030 dalla data di assunzione del servizio anche se anteriore alla stipulazione del contratto.

Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo: Nuovo affidamento.

Territorio interessato dal servizio: Comune di Campobasso.

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo: Col. Dott. Luigi Greco.

Ente di riferimento: Comune di Campobasso.

Area: Polizia Locale.

Telefono: 0874.405 423

e-mail: luigi.greco@comune.campobasso.it.

Data di redazione: 17 maggio 2021

SEZIONE 1

Disciplina normativa.

L'art. 112 del d.lgs. 267 del 2000, rubricato 'Servizi pubblici locali', dispone che i "*servizi pubblici locali*" devono avere "*per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*".

La nozione di '*servizio pubblico locale a rilevanza economica*', qual è quello della sosta a pagamento, è rilevante ai fini dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. 179 del 2012, conv. con legge 221 del 2012.

Secondo la giurisprudenza, il '*servizio pubblico*' è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 267 del 2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata. In particolare:

- nel '*servizio pubblico locale*' sono comprese le attività destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;
- il '*servizio pubblico locale*' si articola in due elementi: a. la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; b. la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, finalizzati a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità;
- il '*servizio pubblico locale*', in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda, di conseguenza, un'utenza indifferenziata, anche se è fruibile individualmente, ed è sottoposto ad obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe (Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5532).

Il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali prevede all'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni con legge 221 del 2012, che l'affidamento sia preceduto da "apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di

affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria (2011) sia una pronuncia di illegittimità costituzionale (2012).

Deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività e una competizione sul mercato, ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, anche a prescindere dalla qualificazione che ne dà l'amministrazione. Il discrimine tra il carattere della rilevanza economica o meno del servizio pubblico non è dato né dalla natura dell'attività, né dal suo oggetto, ma piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l'indice della sua economicità¹.

Secondo la normativa comunitaria, gli enti locali possono affidare la gestione dei servizi pubblici locale mediante:

A. esternalizzazione a terzi previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;

B. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;

C. gestione c.d. *in house*, in presenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

La giurisprudenza europea e quella nazionale avevano avuto modo di elaborare indici identificativi da utilizzare per verificare la legittimità del ricorso all'*in house providing*:

(i)- la totale partecipazione pubblica;

(ii)- il controllo analogo, anche congiunto nel caso di affidamento *in house* in favore di società partecipata da più enti pubblici;

(iii) la prevalenza dell'attività con l'ente affidante. La formulazione della disciplina dell'*in house* è recata a livello comunitario dall'art. 17 della direttiva 2014/23/UE (Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico), dall'art. 12 della direttiva 2014/24/UE (Appalti pubblici tra enti

¹ V. *Libro Verde sui servizi di interesse generale*, presentato il 21 maggio 2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, che rileva la natura dinamica ed evolutiva della distinzione tra attività economiche e non economiche, nonché la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/01) e costituzionale (Corte cost., sentenza n. 272/2004), secondo la quale è compito del legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa.

nell'ambito del settore pubblico) e dall'art. 28 della direttiva 2014/25/UE (Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici), i quali - con identiche disposizioni - disciplinano tipologie di concessioni e di appalti che presentano caratteristiche tali da poter essere escluse dall'ambito di applicazione della normativa europea in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici e da consentire il ricorso all'affidamento in house. Dette direttive hanno recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia sui requisiti dell'*in house*, introducendo, tuttavia, alcune innovazioni, illustrate, tra gli altri, nel parere del Consiglio di Stato n. 298/2015.

Allo stato, normativo e giurisprudenziale, le tre modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono alternativi. L'affidamento in house è quello che avviene, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente uno strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte pressoché esclusiva della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. Tale affidamento diretto, lungi dal configurarsi quale ipotesi eccezionale e residuale di gestione di servizi pubblici locali, costituisce una delle ordinarie forme organizzative, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, se del caso preferendo quella *in house*, rappresenta frutto di una scelta ampiamente discrezionale, giustificata da ragioni di fatto e di convenienza non manifestamente illogiche o arbitrarie o travisanti².

L'opzione *in house* deve basarsi sui consueti parametri di esercizio della discrezionalità amministrativa: valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione.

L'*in house providing* indica una forma di delegazione interorganica, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell'amministrazione comunale, in presenza della quale è ammessa la deroga all'applicazione del principio del metodo competitivo per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. I presupposti legittimanti tale modello sono: a. partecipazione pubblica totalitaria; b. controllo analogo; c. destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidanti (Corte cost. sent. 439 del 2008). L'affidamento diretto di un servizio

² Cons. stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257; Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599

pubblico, pertanto, è consentito quando l'ente decide di affidarne la gestione al di fuori di un sistema di gara, avvalendosi di una società esterna (ossia soggettivamente diversa) che presenti caratteristiche tali da potere essere qualificata come una *longa manus* dell'ente stesso, sì che la gestione è comunque riconducibile a quest'ultimo come modello di organizzazione interno³.

Il controllo analogo, dal suo canto, consiste nell'effettiva ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario caratterizzata da: una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della società (ad esempio, con l'indicazione dei dirigenti da nominare, l'elaborazione di direttive sulla politica aziendale in ordine ad obiettivi gestionali e di bilancio, ecc.); strumenti di controllo più intensi della semplice maggioranza assembleare; incisivi poteri di veto inibitori di iniziative o decisioni in contrasto con i propri interessi; esercizio, da parte dell'organo societario amministrativo, di poteri di controllo, indirizzo e gestione (con il crescente carico di regole pubblicistiche da osservare con particolari competenze) ridotti, rispetto a quelli previsti dal Codice civile, in virtù delle vincolanti direttive dell'amministrazione.

A livello nazionale il nuovo Codice Appalti (d.lgs. 50 del 2016, come modificato dal correttivo d.lgs. 56 del 2017) ha recepito quanto elaborato nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive europee in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, e disciplina i presupposti per gli affidamenti in house.

Da un lato, all'art. 5 il Codice prevede – per quanto rileva ai fini della presente relazione -:
“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione

³ Cons. Stato, ad. Plenaria, sent. n. 1 del 2008).

di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. [...] 7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.”

Accanto a ciò, l'art. 192 del Codice prevede al secondo comma: *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”*

Il comma 1 di detto articolo prevede inoltre che presso l'ANAC sia istituito l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 e che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Si inseriscono in detto contesto anche le previsioni del d.lgs. 175 del 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che reca la definizione di società in house (art. 2, comma 1, lett. o): *“«società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito*

dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3". A sua volta, l'art. 16 del T.U.S.P., prevede che: "1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. [...] 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione dei servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità, essa permane in capo all'Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, in quanto i servizi oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del d.l. 138 del 2011⁴.

Gli obblighi di servizio pubblico.

Gli obblighi di servizio pubblico indicano i requisiti minimi, di tipo qualitativo e di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti da autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti ecc.

Con riferimento al servizio pubblico che si intende affidare *in house providing* oggetto della presente relazione, la principale normativa di riferimento si rinviene ormai nell'art. 7, in particolare comma 1 lett. f, del d.lgs. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), a tenore del quale i comuni possono stabilire, previa deliberazione della giunta, aree da destinare a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere

⁴ Direttive U.E. 26 febbraio 2014 nn. 23 e 24.

mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe.

SEZIONE 2

Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale.

2.1. Dimensione economica del servizio in corso di affidamento.

Il Comune di Campobasso intende affidare a S.E.A. Servizi e Ambiente s.p.a., con sede in Campobasso alla piazza Molise nn. 25-27, partita IVA e c.f. 01500620701 (d'ora in avanti semplicemente SEA), il *Servizio di gestione della sosta a pagamento nel territorio del Comune di Campobasso*, caratterizzato da n. 1.539 stalli, nonché di altri siti destinati a parcheggio anche se non comunali.

2.2. Attuale gestione del servizio.

Il 31 luglio 2021, scadrà il contratto rep. 1712 del 27 dicembre 2012, con il quale il Comune di Campobasso ha concesso ad AJ Mobilità s.r.l. (c.f. 017223110563) il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento presenti nel territorio comunale di Campobasso.

2.3. S.E.A. Servizi e Ambiente s.p.a. Attività svolta.

SEA è una società per azioni, partecipata interamente dal Comune di Campobasso (100%), il cui capitale sociale è pari ad €. 600.000,00 (seicentomila), composto da altrettante azioni ordinarie del valore nominale di €. 1,00 (uno virgola zero zero).

Per conto esclusivo dell'ente di appartenenza, svolge i seguenti servizi, regolati da appositi contratti:

- a. Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani (contratto rep. 2195 del 28 aprile 2020);
- b. Servizio per il piano neve ed istituzione del centro di coordinamento neve (C.C.N.) (contratto rep. 2196 del 28 aprile 2020);
- c. Servizio manutenzione verde pubblico (convenzione del 4 settembre 2020).

Il vigente statuto di SEA, nell'oggetto sociale, contempla, tra gli altri: “5.1. ... lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ... di servizi urbani di mobilità ... per conto del Comune di Campobasso. 5.2. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la società: ... assicura la gestione dei parcheggi ed aree di sosta con o senza custodia dei veicoli”.

2.4. Organizzazione societaria.

In base allo Statuto, la governance e la direzione aziendale è esercitata dai seguenti organi:

Organo amministrativo:

“art. 16 – Organo amministrativo

16.1 La gestione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati, ai sensi dell’art.2449 del Codice civile, dal Sindaco del Comune di Campobasso.

16.2 In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 8, terzo comma, del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168 recante “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’art. 23 bis, comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, non possono essere nominati Amministratore Unico o Consiglieri di Amministrazione coloro che nei tre anni precedenti la nomina hanno ricoperto la carica di Amministratore, di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nel Comune di Campobasso.

16.3 Non possono, inoltre, ricoprire l’incarico di Amministratore Unico o di Consiglieri di Amministrazione, coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile.

16.4 L’Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte.

16.5 L’Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. L’Assemblea può deliberare inoltre un compenso annuale a favore dell’Organo amministrativo in osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato per tutta la durata della carica conferita.

16.6 Alla cessazione dell’Organo amministrativo ed alla sua sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2449 del Codice Civile”.

Presidente del C.d.A. Amministratori delegati. Rappresentanza:

“Art. 17 - Presidente

17.1 Quando la gestione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio, ove non lo abbia fatto il Sindaco del Comune di Campobasso, elegge, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice Civile, un Presidente.

17.2 Il Presidente: a) ha poteri di rappresentanza della società ai sensi dell'art. 20 dello Statuto; b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.18 dello Statuto”.

Art. 20 - Rappresentanza

20.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano all'Amministratore unico o, se nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

20.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

20.3 Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti”.

Direzione generale:

“Art. 21 - Direttore Generale

21.1 L'Assemblea può nominare, su proposta dell'Amministratore Unico e, ove nominato, dell'Amministratore Delegato, un Direttore Generale determinandone mansioni, poteri e retribuzioni”.

Organi di controllo societario:

“Art. 22 - Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti

22.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, nonché di due membri supplenti.

22.2 I membri del Collegio sindacale, ivi compreso il Presidente, sono nominati, ai sensi dell'articolo 2449 codice civile, dal Sindaco p.t. del Comune di Campobasso che si atterrà ai criteri fissati dal medesimo Comune.

22.3 I compensi dei membri del Collegio Sindacale sono stabiliti dalla assemblea del Socio al momento della presa d'atto della nomina e sono fissi ed invariabili per tutta la durata della carica.

22.4 Il Collegio Sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del

sistema amministrativo-contabile nonché sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

22.5 I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

22.6 Al Collegio sindacale compete, altresì, la Revisione Legale dei Conti a meno che tale attività non venga demandata ad una società abilitata alla revisione legale dei conti iscritta nell'apposito registro, tenuto dalle autorità competenti, nominata dall'Assemblea del Socio su proposta motivata del Collegio Sindacale, previa indizione di apposita procedura di gara.

22.7 Il Collegio sindacale o la Società di Revisione Legale dei Conti, svolgerà le proprie funzioni per tre esercizi; pertanto, l'incarico conferito scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica entro la quale, nell'ipotesi l'incarico venga conferito ad una società di Revisione Legale dei Conti, occorrerà reiterare la procedura di gara”.

2.5. Assetto proprietario, controllo analogo e obbligo di servizio pubblico

Assetto proprietario

Il capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Campobasso (100%), il cui capitale sociale è pari ad €. 600.000,00 (seicentomila), composto da altrettante azioni ordinarie del valore nominale di €. 1,00 (uno virgola zero zero)

Controllo analogo

Sulla società, e quindi anche per l'affidando servizio parcheggi, il controllo analogo è esercitato dal Comune di Campobasso sia per la sua partecipazione totalitaria, sia per le disposizioni legali e statutarie applicabili.

Il Comune di Campobasso risulta regolarmente iscritto all'id n. 351 nell'apposito '*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*', istituito presso l'ANAC, e, pertanto, SEA è riconosciuta come organismo in house del Comune di Campobasso.

In concreto, il controllo analogo del Comune è disciplinato e si sostanzia nei seguenti articoli dello Statuto societario:

“Art. 1 - Denominazione

...

1.2 Socio unico della società è il Comune di Campobasso che esercita sulla stessa, oltre che attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”.

“Art. 5 - Oggetto sociale

5.1 La società ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, di servizi urbani di mobilità, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere per conto del Comune di Campobasso.

5.2 In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la società: - gestisce l'intero ciclo integrato dei rifiuti e dall'ambiente così come identificati dalla vigente normativa; - provvede all'acquisizione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione in ogni sua fase di impianti industriali di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché alla gestione di tutte le attività di raccolta differenziata, di recupero, valorizzazione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti ed ogni possibile iniziativa di carattere industriale e/o commerciale inerente a tale gestione, incluso l'autotrasporto merci conto terzi e tutte le attività di autoriparazione; - provvede all'erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità urbana, ivi compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione ed antilarvali, i trattamenti antiparassitari del verde, pulizia dei mercati e potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche; la cancellazione delle scritte murarie e decoro urbano; gli interventi di protezione civile ambientale e antincendio; la produzione e la commercializzazione di composti mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agroindustriale o derivanti dalla cura del verde pubblico; - promuove azioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'igiene urbana e della gestione dei rifiuti; - promuove azioni di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi dell'amministrazione pubblica competente territorialmente; - può procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopraindicati; - può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati; - svolge il servizio di rimozione e

sgombero della neve; - assicura la gestione di parcheggi ed aree di sosta con o senza custodia dei veicoli.

Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto del Comune di Campobasso e nei limiti di cui all'art. 2361 codice civile, la società può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società o la partecipazione a società di capitali controllate o collegate, o la partecipazione anche di minoranza in società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo".

"art. 16 – Organo amministrativo

16.1 La gestione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati, ai sensi dell'art.2449 del Codice civile, dal Sindaco del Comune di Campobasso".

"Art. 22 - Collegio Sindacale e Revisione Legale dei Conti

...

22.2 I membri del Collegio sindacale, ivi compreso il Presidente, sono nominati, ai sensi dell'articolo 2449 codice civile, dal Sindaco p.t. del Comune di Campobasso che si atterrà ai criteri fissati dal medesimo Comune".

"Art. 23 - Controllo analogo

23.1 In relazione alla natura della società, quale strumento "in house" del Comune di Campobasso ed al fine di garantire più efficacemente ed adeguatamente il controllo analogo della società da parte del medesimo Comune di Campobasso, la società è tenuta a presentare al Comune: a) entro il 30 novembre di ogni anno, una Relazione Previsionale e Programmatica della propria attività relativa all'esercizio successivo, unitamente al Bilancio economico annuale di previsione (budget), anch'esso relativo all'esercizio successivo; b) entro il 31 luglio di ogni anno il Bilancio annuale relativo all'esercizio precedente, comprensivo della Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dall'Organo Amministrativo e dalla Relazione del Collegio Sindacale e del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti della Società.

23.2 Il Comune di Campobasso, inoltre, esercita i seguenti poteri di controllo: a) assegna gli obiettivi all'Organo Amministrativo della Società ed impartisce gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, verificandone l'attuazione; b) approva i piani di investimento e le modifiche che la società intenda apportare al proprio Statuto; c) controlla ed approva gli atti di

amministrazione straordinaria della società che gli devono essere preventivamente trasmessi. Il controllo ha per oggetto la rispondenza dei suddetti atti agli obiettivi ed agli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale impartiti dal Comune di Campobasso.

23.3 I poteri di controllo del Comune di Campobasso, che saranno esercitati secondo le normative anche regolamentari vigenti per l'Ente locale, si estendono anche al controllo della regolarità, economicità, efficacia ed efficienza della amministrazione e della gestione della società; il Comune di Campobasso è autorizzato, altresì, ad effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede della società”.

Il controllo analogo su SEA è, altresì, assicurato dal *Regolamento per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati dal Comune di Campobasso*, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 29 dicembre 2016.

Infine, da ultimo, è stata predisposta per il consiglio comunale di Campobasso la proposta deliberazione n. 13 del 30 marzo 2021, in corso di adozione, contenente gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi del citato art. 19 del d.lgs. 175 del 2016).

Obbligo di servizio pubblico

Per quanto concerne il servizio pubblico, il rapporto di servizio tra società erogatrice e Comune è regolato mediante apposito contratto di servizio, la cui bozza verrà sottoposta all'approvazione del consiglio comunale, di cui si riportano alcuni estratti:

“ART. 2 – OGGETTO

2.1. *Il Comune di Campobasso, come sopra rappresentato, conferisce a SEA S.p.a. come sopra rappresentata il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel Comune di Campobasso, regolamentati da parcometri, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:*

- a) gestione della sosta a pagamento, senza custodia dei veicoli, nelle strade comunali nonché in tutte le strade e le aree in cui il concedente, anche in via temporanea, subordini la sosta al pagamento di una tariffa;*
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti attrezzature di controllo della sosta (parcometri e altri sistemi di esazione della tariffa di sosta) e di tutte le altre attrezzature utilizzate, compresa la sostituzione, l'ammodernamento e l'adeguamento nel caso in cui il Comune introduca altri sistemi di pagamento per la circolazione (ad esempio, congestion-charge, road pricing, ecc.);*

- c) esazione delle tariffe mediante parcometro e ogni altro sistema di riscossione con procedure automatiche (app, carte di debito e di credito, telepass, ecc.), con relativo servizio di scassetamento dei parcometri;*
- d) implementazione di nuove modalità di pagamento*
- e) realizzazione e manutenzione ordinaria, almeno una volta l'anno o quando richiesto dalla prematura fatiscenza, e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle aree soggette a tariffazione (a qualsiasi titolo e, quindi, anche la segnaletica orizzontale degli stalli di sosta bianchi – compresi ciclomotori e motocicli – degli stalli riservati ai veicoli adibiti alle operazioni di carico e scarico delle merci, degli stalli riservati ai veicoli a servizio delle persone invalide, gli stalli riservati ai residenti, attraversamenti pedonali, ecc.);*
- f) interventi di adeguamento, implementazione e ripristino della segnaletica e delle altre dotazioni anche in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali;*
- g) fornitura ed installazione di adeguata segnaletica informativa verticale, visibile e riconoscibile dall'utenza, con la ragione sociale della Concessionaria, orari e le tariffe in vigore;*
- h) il controllo della sosta mediante l'esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, limitatamente alle aree oggetto della convenzione, ossia tutte le strade, le piazze ed ogni altro luogo in cui siano presenti stalli di sosta a pagamento, con procedura sanzionatoria amministrativa ed organizzazione del relativo servizio, secondo l'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori, c.d. ausiliari del traffico, propri dipendenti, e con altri sistemi di controllo anche automatizzati;*
- i) numerazione fisica e monitoraggio dei posti auto a fini statistici, oltre che di rendicontazione, con rilevazione dell'occupazione;*
- j) fornitura, messa in funzione, utilizzo e messa a disposizione di tutti i dispositivi che la concessionaria riterrà necessari al fine di ottimizzare e massimizzare gli incassi derivanti dalla gestione del servizio nonché di disincentivare l'evasione del pagamento;*
- k) il servizio di rilascio di permessi di circolazione e sosta agli utenti aventi diritto, comprensivo di eventuali servizi aggiuntivi connessi all'implementazione di politiche di mobilità sostenibile nell'ambito del redigendo PUMS. Questo servizio, che sarà avviato*

in corrispondenza del completamento e della messa in esecuzione del redigendo PUMS, costituisce attività strumentale al servizio di gestione della sosta e non dà diritto al pagamento di alcun corrispettivo o rimborso, fatto salvo il pagamento delle spese di istruttoria a carico dei singoli utenti nella misura stabilita dal Concedente con appositi provvedimenti;

- l) informazione all'utenza sul servizio erogato, con tutti i mezzi di informazione disponibili, in particolare quelli digitali e telematici.*

2.2. *SEA s.p.a. provvederà alla complessiva gestione della sosta e dei servizi ed impianti tecnici ad essa strumentali assumendo a proprio carico tutti gli oneri di gestione. La Concessionaria è responsabile per danni alle cose o persone che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'uso delle aree di parcheggio. Il Concedente resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità o azione promossa da terzi.*

2.3. *Il Concedente si riserva la facoltà, con deliberazioni di giunta o, secondo la competenza, atti di gestione, di ampliare e/o limitare le aree di parcheggio a pagamento esistenti e di istituire, su altre aree, parcheggi a pagamento pubblici da attivare anche in luoghi chiusi o comunque delimitati con sistemi che ne consentano l'accesso controllato, di modificare orari, tariffe e tipologie di abbonamenti e permessi, a pagamento o gratuiti, nonché di istituire sistemi integrati per il monitoraggio e controllo del sistema sosta e traffico, nonché di affidarli alla stessa SEA come estensione del contratto di servizio attuale.*

ART. 3 INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

3.1. *Il rapporto contrattuale decorre **dall'1 agosto 2021** (o dalla cessazione, anche anteriore, dei vigenti contratti con il precedente gestore) e, comunque, avrà scadenza **al 31 dicembre 2030**.*

3.2. *Il Comune si riserva di prorogare o rinnovare il contratto ove consentito dalle disposizioni vigenti.*

3.3. *Allo scadere del rapporto, SEA è obbligata a proseguire la gestione del servizio, senza soluzione di continuità, alle medesime condizioni contrattuali, fino all'affidamento ad eventuale nuovo gestore.*

ART. 5 ORARI-TARIFFE-TIPOLOGIE DEGLI ABBONAMENTI E PERMESSI GRATUITI

5.1. *Il pagamento sulle strade e zone di cui all'art. 4) viene effettuato dalle ore 08;00 alle ore 20:00; esclusivamente nei giorni feriali e il giorno 23 aprile (festa del santo patrono) la sosta è gratuita.*

5.2. *La Concessionaria si impegna ad applicare orari, tariffe e condizioni previsti nelle deliberazioni, determinazioni ed ordinanze vigenti in materia, che, se pure non materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto.*

5.3. *Con provvedimento di giunta comunale, il Comune si riserva di modificare tariffe e orari, sia in aumento che in diminuzione, anche limitatamente a singole zone o strade o periodi dell'anno. In tal caso, SEA è obbligata ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, gli impianti e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dal Concedente e senza oneri per quest'ultimo.*

ART. 8 MODALITÀ E CONDUZIONE DEL SERVIZIO.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

8.1. *SEA si obbliga al puntuale disimpegno di tutti i servizi previsti dal contratto, come illustrati nei precedenti articoli.*

8.2. *Il Comune ha comunque la facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze, a seguito di preavviso di almeno 48 ore.*

8.3. *La Concessionaria si obbliga altresì a:*

8.3.1. *munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni per l'esercizio delle attività (vigili del fuoco, ASREM, ecc.), necessarie per eventuali nuove installazioni e per l'adeguamento di quelle esistenti per il pagamento della sosta prevedendo una maggiore celerità per istruttorie di competenza dell'Ente;*

8.3.2. *mantenere in funzione ed efficienza i parcometri esistenti, curandone la manutenzione e tutto quanto previsto in questo contratto o, in alternativa, fornire, installare e fare manutenzione ordinaria e straordinaria di nuovi parcometri, garantendo la continuità del servizio, con la regolare emissione e distribuzione dei titoli di pagamento e assicurando la migliore affidabilità tecnica per consentirne l'aggiornamento in base alle modifiche tariffarie nonché la sicurezza contro contraffazioni, malversazioni e manomissioni. Le apparecchiature dovranno avere tutte le omologazioni e certificazioni aggiornate secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;*

8.3.3. *installare ulteriori apparecchiature nel corso della gestione, anche nel caso di identificazione di nuove aree di sosta, previa autorizzazione sulla tipologia e localizzazione da parte degli enti competenti, assicurando la migliore affidabilità tecnica per consentirne l'aggiornamento in base alle modifiche tariffarie nonché la sicurezza contro contraffazioni, malversazioni e manomissioni;*

8.3.4. *assicurare, a propria cura e spese, l'eventuale spostamento di uno o più parcometri; inserire e aggiornare sulla mappa territoriale che il Concedente consegna al concessionario alla data di sottoscrizione del contratto;*

8.3.5. *prelevare il denaro incassato dai dispositivi di riscossione, con operazione documentata da apposito scontrino emesso dal parcometro (o analoga modalità che garantisca pari certezza), dal quale devono risultare data ed ammontare del prelievo;*

8.3.6. *assicurare al Concedente l'accesso telematico, in tempo reale, ai sistemi remoti per il controllo, la verifica ed il riscontro immediato di tutti gli introiti (ticket parcometri cash o mediante carte o app, permessi, abbonamenti, ecc.);*

8.3.7. *garantire che il personale dipendente mantenga costantemente un comportamento corretto ed irreprensibile nei confronti dell'utenza, con riserva del Comune di sollecitare l'adozione di provvedimenti disciplinari;*

8.3.8. *tenere indenne il Comune da responsabilità per danni causati all'utenza derivanti dall'installazione e dal funzionamento delle apparecchiature automatiche e dalla segnaletica;*

8.3.9. *rispondere del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che, dal servizio concesso, possa derivare al Comune e a terzi;*

8.3.10. *tenere ed aggiornare la documentazione statistica sull'utilizzo dei parcheggi e sulle caratteristiche delle soste;*

8.3.11. *sostenere ogni onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché le spese relative, rispondendo in proprio di eventuali inadempimenti;*

8.3.12. *contabilizzare gli importi incassati secondo questo contratto e le vigenti disposizioni di legge, in particolare gli art. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000;*

8.3.13. *osservare, con modalità concordate, le disposizioni stabilite dal d.l. 179 del 2012, con particolare riferimento agli artt. 9 e 15,*

8.3.14. *alla scadenza del rapporto contrattuale, consegnare al Comune, in buono stato, aree, strutture e ogni altro bene, materiale ed immateriale, oggetto del servizio.*

11. VERIFICHE E CONTROLLI

11.1. *Il Comune effettuerà attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte di SEA, la quale, a tal fine, è tenuta a presentare, con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, un rendiconto, in formato digitale, relativo all'occupazione degli stalli e degli incassi nel mese di riferimento, disaggregato per tipologia di servizio e per zona elaborato conformemente al programma di centralizzazione dei parcometri.*

11.2. *È facoltà del Comune chiedere ulteriori elaborazioni sui dati (ad esempio, accertamenti in merito alle violazioni della sosta, occupazione degli stalli per zone, per fasce d'orario, per durata, confronti di dati relativi a periodi diversi, ecc.) al fine di effettuare proprie analisi sulla sosta.*

11.3. *Il personale della Concessionaria è tenuto a segnalare circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.*

11.4. *Carenze e negligenze della Concessionaria o degli addetti nello svolgimento del servizio saranno contestate dal Comune a mezzo pec, mail o altra idonea modalità, entro 20 giorni dalla conoscenza dei fatti; la Concessionaria dovrà produrre controdeduzioni entro 72 ore dal ricevimento delle contestazioni, con le medesime modalità di inoltro; resta fermo l'obbligo di garantire la continuità del servizio, anche nelle more delle contestazioni effettuate o dei contenziosi eventualmente aperti tra i contraenti”.*

SEZIONE 3

Modalità di affidamento prescelta

La modalità di esercizio del servizio è l'affidamento diretto *in house providing* ai sensi della normativa comunitaria e nazionale a SEA, controllata dal Comune di Campobasso, la quale rispetta i requisiti di legge, in quanto: è interamente partecipata dal Comune di Campobasso; espleta le attività a favore di quest'ultimo; il Comune esercita il controllo analogo.

SEZIONE 4

Motivazione della scelta dell'affidamento a SEA

Affidamento in house providing

Nelle *Linee programmatiche di mandato 2019-2024*, è stata espressamente prevista “la *riacquisizione della gestione dei parcheggi pubblici previa naturale scadenza del rapporto di concessione in essere*”, in considerazione del fatto che “*S.E.A. – Servizi ed Ambiente S.p.A. – è la società in house del Comune di Campobasso che può gestire servizi diversificati. Partendo dalla sua natura e dalle sue previsioni statuarie, la società dovrà via via aumentare le proprie competenze, superando l’attuale dicotomia ‘ciclo rifiuti’ e ‘sgombero neve’ e diventando una vera e propria multiutility*”.

L’affidamento *in house* del servizio alla partecipata porta i seguenti aspetti positivi al Comune e, quindi, alla collettività:

1. il Comune di Campobasso, in qualità di socio unico di SEA, può beneficiare del risultato economico positivo derivante alla propria società partecipata dalla gestione *in house* del servizio, nella forma di distribuzione di utili o, più opportunamente, di nuovi investimenti attuati dalla società stessa su disposizione del Comune;
2. SEA è già detentrica di un considerevole *know how* nella gestione di vari servizi pubblici concessi dal Comune, nonché della relativa, appropriata organizzazione, che potrà mettere a frutto, consolidare e sviluppare anche nella gestione dei parcheggi a pagamento, peraltro in passato già curata;
3. nell’ambito di un piano economico finanziario concordato, la società potrà effettuare spese mirate all’efficientamento del servizio con le più attuali tecnologie, finanziato con le tariffe stabilite per gli utilizzatori;
4. la società beneficerà di liquidità costante con riduzione della dipendenza dai pagamenti comunali, nonché beneficerà degli eventuali incrementi dei flussi di reddito ottenibili a seguito degli investimenti effettuati (in linea di principio, anche il Comune potrà beneficiare di questi ultimi in eventuale distribuzione di dividendi, certamente non conseguibili in caso di affidamento ad operatori di mercato);
5. il margine operativo e l’utile netto della gestione del servizio restano all’interno dell’ente locale e non sono appannaggio di imprese private;
6. al cittadino è garantito un interlocutore unico per ciò che concerne il servizio, la sua gestione e lo stesso sistema di riscossione, che comporta economie di scala ed una gestione unitaria della sosta cittadina diretta a garantire i seguenti ulteriori obiettivi: 6.1. articolazione tariffaria rispondente alla molteplicità di esigenze dei cittadini ed attuazione di politiche di mobilità

sostenibile; 6.2. fungibilità dei sistemi di pagamento; 6.3. semplificazione della disciplina della sosta; 6.4. unitarietà del sistema dei controlli; 6.5. unicità di referenza per tutte le ragioni di rapporto utenza-servizio.

4.1. Motivazione gestionale

Sotto il profilo gestionale, l'affidamento *in house providing* del Servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio di Campobasso consente all'ente di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla società, nell'ambito del quale ricade anche la definizione di una politica tariffaria volta a garantire la massima utilizzabilità del parcheggio a tutti gli utenti, in particolare i cittadini. Il potere di indirizzo e controllo consiste anche nella predisposizione di piani di investimento finalizzati al miglioramento del rapporto con i clienti/utenti ed all'introduzione ed affinamento di strumenti innovativi di pagamento della sosta diretti ad agevolare i fruitori del servizio.

La convenienza dell'affidamento *in house* a SEA rispetto al ricorso al mercato si apprezza là dove si consideri che la società ha una vocazione *multiutility*, già rilevabile dalle differenti tipologie di contratti di servizio stipulati con il comune, tra i quali in passato lo stesso servizio di gestione della sosta a pagamento, alla quale corrisponde una struttura organizzativa complessa ed articolata (che sarà integrata in forza dell'applicazione della clausola sociale) per cui questo nuovo affidamento può generare economie di scala, capaci di incrementare l'efficienza complessiva della gestione, per effetto della quale i costi fissi della società hanno un'incidenza media e marginale inferiore rispetto allo stato attuale (si pensi, in particolare, al *cash flow* di cui si è già parlato, attualmente praticamente inesistente o, comunque, rigidamente condizionato, temporalmente e sostanzialmente, dal versamento del corrispettivo dei vari contratti di servizio da parte del Comune).

4.2. Motivazione economico-finanziaria

L'analisi che segue ha la finalità di illustrare la conservazione dell'economicità per la durata dell'ipotizzato affidamento *in house* della gestione del servizio di sosta a pagamento.

La sostenibilità finanziaria dell'investimento viene dimostrata con la predisposizione di un apposito Piano economico finanziario, preliminarmente condiviso tra società e Comune, il quale, sulla base delle tariffe vigenti e dei risultati degli anni 2017, 2018 e 2019, tenendo in debito conto la riduzione avvenuta nel 2020 a causa della pandemia e in previsione degli effetti della ripresa economica complessiva, nell'analisi economica, evidenzia che, in capo alla società, vi è

una non elevata spesa iniziale per l'attivazione del servizio e, in capo al Comune, resta assicurata una percentuale considerevole dei ricavi, pari al 28% annuo dalla stipula del contratto al 31 dicembre 2023 e si attesta al 33% per gli anni successivi, con un minimo annuo di 250.000 euro su base annua, superiore a quella praticata dal precedente gestore privato.

Tabella Piano economico-finanziario:

BUSINESS DESCRIZIONE	ANNI DI GESTIONE									
	Dal 1.8.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Proiezione Incassi da Parcometri Senza Iva	290.214,77	800.026,23	833.153,23	834.130,85	834.490,24	834.827,75	835.011,23	835.830,26	837.153,23	839.026,23
Proiezione Incassi da Abbonamenti Senza Iva	17.037,60	35.150,23	41.430,75	42.256,63	42.879,85	43.062,24	43.850,26	44.280,69	44.764,32	45.150,23
Proiezione Incassi da Pagamento Vari (Carte di Credito-App e Schede a Scalare) Senza Iva	29.295,19	60.220,75	73.890,74	74.256,89	74.360,25	75.930,45	76.015,56	77.050,63	78.122,47	78.220,75
TOTALE RICAVI AL NETTO DELL'IVA	336.547,56	895.397,21	948.474,72	950.644,37	951.730,34	953.820,44	954.877,05	957.161,58	960.040,02	962.397,21
Costo Personale	148.906,58	470.257,69	470.560,25	470.850,00	470.650,25	470.853,45	470.369,15	470.575,15	470.652,15	470.652,15
Costi diretti di Gestione (Segnaletica-Contratti di Man-Servizi e Software - Materiale di Consumo - Corso dipendenti - Spese contrattuali primo	55.000,00	85.750,52	85.960,14	86.125,36	86.497,45	86.690,75	86.763,77	86.896,67	86.930,79	86.950,00
Costi Generali (Gestione Info-Point)	22.450,00	21.458,20	15.980,45	15.360,45	15.790,25	15.104,36	15.459,36	15.890,75	15.360,26	15.169,25
TOTALE COSTI	226.356,58	577.466,41	572.500,84	572.335,81	572.937,95	572.648,56	572.592,28	573.362,57	572.943,20	572.771,40
Canone Comune di Campobasso	minimo	28,00%	28,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
	104.166,66	250.711,22	265.572,92	313.712,64	314.071,01	314.760,75	315.109,43	315.863,32	316.813,21	317.591,08
Utile Annuale Gestore	6.024,33	67.219,58	110.400,96	64.595,92	64.721,38	66.411,13	67.175,34	67.935,69	70.283,61	72.034,73

La tabella conferma in modo schematico la convenienza per il Comune di Campobasso di affidare *in house* la gestione del servizio in oggetto, tenendo anche conto, seppure non contabilizzandoli, dei benefici che i maggiori incassi avranno sui risultati economici complessivi di SEA, che andranno naturalmente a beneficio del Comune mediante distribuzione di utili ovvero, più opportunamente, mediante reinvestimento nella gestione del servizio di sosta e degli altri servizi gestiti dalla partecipata.

In conclusione, l'affidamento *in house providing* a SEA risulta la scelta più conveniente rispetto alle modalità alternative pure consentite dall'ordinamento giuridico, in quanto:

- la gestione della sosta a pagamento è affidata a gestore con esperienza e affidabilità nella gestione dei servizi per conto del Comune, il quale conserva rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento del servizio;
- la gestione risulta esercitata da una società che è in grado di mantenere ed, eventualmente, migliorare il proprio equilibrio economico e finanziario, sia nel breve che nel medio e lungo periodo e, comunque, per l'intera durata della concessione del servizio parcheggi;
- consente al Comune di incassare un periodico (o anticipato) canone concessorio;
- consente il consolidamento in SEA del considerevole *know how* nella gestione di vari servizi pubblici concessi dal Comune, nonché della relativa, appropriata organizzazione, che potrà mettere sviluppare anche nella gestione dei parcheggi a pagamento, peraltro in passato già curata, anche con una più ottimale gestione delle proprie risorse umane;
- permette al Comune di conservare beni di proprietà (parcometri, centrale, ecc.) in buono stato senza assunzione diretta di oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risultano finanziabili investimenti necessari al miglioramento dell'efficienza del servizio senza alcun diretto esborso finanziario dell'ente;
- tanto il Comune, quanto la società possono beneficiare dell'incremento dei flussi di reddito conseguibili;
- l'utile operativo e l'utile netto prodotti dalla gestione rimangono nel perimetro dell'ente locale piuttosto che essere di spettanza di un privato;
- si aumenta l'unitarietà dell'interfacci tra cittadino e gestore di vari servizi pubblici, con evidenti semplificazioni per cittadini ed economie di scala per la società a capitale pubblico;
- i costi di star-up sono limitati e assorbibili in quanto la società ha già un'articolazione e un know-how organizzativi adeguati ed una consolidata esperienza nella gestione di servizi pubblici direttamente a favore dell'utenza, agevolata, in contemporanea, dall'assunzione, nel rispetto della clausola sociale, di personale qualificato del gestore uscente.

5. PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI CAMPOBASSO

Per assicurare un'adeguata informazione alla cittadinanza, la presente relazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Campobasso, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del d.l. 179 del 2012, conv. con legge 221 del 2012.